

ACCORDO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990

tra

SEGRETARIATO REGIONALE

DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

PER L'ABRUZZO

e

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE

Accordo fra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241

L'anno 2020, il giorno 27 del mese di Agosto,

si sono costituiti:

1. **Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l'Abruzzo** (in seguito anche "Segretariato Regionale") (cod. fisc. 93030270669), rappresentato dall'Arch. Stefano D'Amico (cod. fisc. DMCSFN68C10H501O), che sottoscrive il presente Accordo in qualità di Segretario Regionale *ad interim*, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, in L'Aquila, alla via Filomusi Guelfi, snc;

2. **Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (USRC)** (cod. fisc. 93068570667), rappresentato dall'Ing. Raffaello Fico (cod. fisc. FCIRFL76B18F839K), che sottoscrive il presente Accordo in qualità di Titolare, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, in Fossa (AQ), Piazza Gemona, 1 - Villaggio S. Lorenzo - C.A.P. 67020;

D'ora in poi identificati anche come: "le parti".

Premesso che

- la delibera n. 77/2015, pubblicata in G.U. n. 268 del 17 novembre 2015, riguardante *Sisma Regione Abruzzo - Interventi di edilizia pubblica - Assegnazione di ulteriori risorse e rimodulazione delle assegnazioni di cui alla delibera CIPE 135/2012*, ha finanziato n. 55 interventi sui Beni culturali danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, per un importo complessivo di € 56.950.000,00 (All.1);
- la delibera CIPE n. 112/2017, pubblicata in G.U. n. 125 del 31 maggio 2018, riguardante *Sisma Abruzzo 2009 - assegnazione di risorse al settore ricostruzione del patrimonio pubblico - Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale - Piano annuale 2018 - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact)*, ha finanziato n. 70 interventi (27 di progettazione e 43 di lavori) per un importo complessivo di € 48.923.619,00 (All.2);
- nella disciplina delle modalità e delle procedure di attuazione dei programmi approvati dal CIPE è affidato al Segretariato regionale il ruolo di soggetto beneficiario, stazione appaltante e responsabile dell'attuazione degli interventi finanziati;
- il Segretariato regionale, avvalendosi del proprio personale e dei funzionari resi disponibili dalle due Soprintendenze Territoriali, solo parzialmente ha potuto coprire il ruolo di RUP degli interventi finanziati;
- la Legge n. 134 del 7 agosto 2012 ha istituito l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;
- il 9 e 10 agosto 2012 è stata sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dai Presidenti della Province di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere, l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;
- il Segretariato regionale ha attuato la prevista concertazione istituzionale propedeutica alla presentazione dei Programmi Annuali degli interventi inseriti negli elenchi sottoposti all'approvazione del CIPE, anche con il supporto degli uffici dell'USRA e dell'USRC interessati alla ricostruzione;

Tutto ciò premesso

VISTO il D.Lgs. del 18/04/2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”;

VISTE le note di interpello emanate, dietro richiesta del Segretariato regionale per l’Abruzzo, dalla Direzione generale Organizzazione del Mibact, con Circolari n. 236 del 02/12/2016, n. 278 del 01/12/2017, n. 43 del 19/02/2018 e n. 79 del 07/03/2019, con le quali si chiedeva la disponibilità di personale interno all’Amministrazione per le funzioni di RUP e per le figure amministrative da assegnare al servizio di gare e appalti, alle quali non si è avuto alcun riscontro positivo;

ACCERTATO che il Segretariato regionale per l’Abruzzo ha impiegato tutte le risorse umane in organico ed ha utilizzato anche personale degli uffici periferici, grazie alla collaborazione delle Soprintendenze territorialmente competenti, al fine di garantire la copertura del maggior numero possibile di interventi;

ACCERTATO che, nonostante l’impiego di tutto il personale adeguato a ricoprire gli incarichi, resta notevole la sproporzione fra il personale tecnico ed il numero di interventi previsti;

VISTA la nota prot. n. 930 del 07/03/2019 con la quale il Segretariato regionale ha chiesto l’autorevole parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato dell’Aquila in merito alla possibilità di intraprendere un percorso di leale e concreta collaborazione con gli Enti Locali strettamente interessati alla ricostruzione post-sisma 2009, finalizzata all’affidamento dell’incarico di RUP a personale tecnico a tempo indeterminato in organico presso i suddetti Enti e da questi messo a disposizione del Segretariato regionale;

VISTO il parere favorevole formulato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato dell’Aquila con nota n. 21084 del 02/07/2019;

VISTO l’art. 15, comma 1, della L. 07/08/1990, n. 241, laddove afferma che: *“Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;

VISTO l’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, che sancisce: *“Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- *l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
- *l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;*
- *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”*;

CONSIDERATO che la norma dettata dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 esclude ogni possibilità che la figura del RUP possa essere affidata a soggetti esterni all’amministrazione pubblica, ammettendo la sola ipotesi di individuare con procedure concorsuali il ruolo di “Supporto al RUP”;

CONSIDERATO che l’incarico di RUP può essere svolto esclusivamente da personale dipendente della pubblica amministrazione e che tale incarico non è quindi affidabile con procedure concorsuali a operatori economici liberi professionisti per servizi di ingegneria;

VISTO l’art. 53, commi 8, 9, 10 e 11 del D.Lgs. 165/2001, ss.mm., contenente norme per regolare l’affidamento di incarichi a personale dipendente da diverse amministrazioni pubbliche;

ACCERTATO che sussistono pertanto i presupposti per attivare una cooperazione tra le amministrazioni pubbliche firmatarie del presente accordo, nel comune interesse del recupero del patrimonio culturale e della sua restituzione alla pubblica fruibilità;

ACCERTATA, altresì, la corrispondenza del presente accordo alla disciplina transitoria di cui all’art. 216, comma 27-*octies*, D.Lgs. 50/2016, come introdotto dall’art. 1, commi 20, lett. gg), n. 4), e 21, D.L. 32/2019, nel testo convertito con L. n. 55/2019;

le parti sopra costituite concordano quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante dell'Accordo.

Art. 2 – Oggetto

Il presente Accordo costituisce strumento di concertazione finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e coordinamento tra le funzioni amministrative e tecniche che i soggetti firmatari svolgono per contribuire a garantire l'effettivo perseguimento dell'obiettivo comune dell'attuazione degli interventi finanziati dalle delibere CIPE 135/2012, CIPE 77/2015 e CIPE 112/2017, nonché dalla redigenda programmazione triennale.

Le parti si impongono, come criterio di azione, il principio della reciprocità per conseguire un utilizzo ottimale del proprio personale, per garantire l'esecuzione delle opere di consolidamento, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale interessato dagli interventi programmati e finanziati dalle Delibere sopra richiamate, per il recupero della loro reale accessibilità e della loro piena fruibilità.

Le parti si ispirano al principio di leale collaborazione tra gli enti, nel rispetto del buon andamento dell'attività della P.A. (art. 97 della Costituzione) e dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa (art. 1, L. 07.08.1990, n. 241).

Il presente accordo è finalizzato all'individuazione ed alla messa a disposizione di figure dell'USRC in possesso dei prescritti requisiti, in grado di ricoprire ruoli all'interno dell'ufficio del Responsabile Unico del Procedimento ed eventualmente della Direzione dei lavori per interventi che vedono come soggetto beneficiario, stazione appaltante e responsabile dell'attuazione il Segretariato regionale.

Art. 3 – Contenuto dell'Accordo

Il contenuto specifico dell'accordo è finalizzato a conseguire la piena attuazione dei programmi di finanziamento individuati dalle citate delibere CIPE in modo da definire le attività per la concreta attuazione degli interventi.

È fatta salva la possibilità per le parti di promuovere le modifiche all'Accordo che si dovessero rendere necessarie a fronte del manifestarsi di nuove rilevanti problematiche afferenti l'attuazione dei programmi.

Il Segretariato Regionale è individuato come beneficiario, stazione appaltante e autorità referente dell'Accordo, anche presso terzi.

Le parti, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, si impegnano a:

- a) rispettare i termini concordati ed applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee;
- b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione alla popolazione che nell'adozione degli atti e provvedimenti di propria competenza;
- c) adottare i provvedimenti di propria competenza per l'attuazione delle finalità ed obiettivi del presente Accordo;
- d) partecipare alle riunioni, sedute, adunanze comunque denominate, indette per il perseguimento delle finalità e gli obiettivi di cui al presente Accordo;
- e) comunicare tempestivamente ogni informazione utile e necessaria al corretto svolgimento di tutte le fasi di attuazione dell'intervento.

A seguito della sottoscrizione del presente Accordo, il Segretariato regionale trasmetterà all'USRC un elenco di interventi, posti nel territorio di competenza di quest'ultimo, che necessitano di RUP e/o di Direttore dei Lavori; l'USRC si obbliga, per quanto di propria competenza, a designare formalmente, entro 30 giorni dalla data di ricezione del suddetto elenco, funzionari tecnici selezionati tra i propri dipendenti in organico, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa per poter svolgere, per gli interventi in elenco, la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, ed eventualmente, in caso di accertata e prolungata impossibilità di ricorrere a personale MiBACT, di supporto al RUP e/o di Direttore dei Lavori, dandone contestuale notizia al Segretariato regionale; ad essi il Segretariato affiderà tali incarichi per l'attuazione

degli interventi sul patrimonio culturale, posti all'interno del territorio di competenza dell'USRC, dandone contestuale comunicazione all'Ente sottoscrittore.

Art. 4 – Durata

Il termine di scadenza di validità ed efficacia del presente Accordo viene individuato nel termine di cinque anni a partire dalla data di sottoscrizione. Si sottolinea che, nel caso di interventi di durata superiore, l'incarico del RUP individuato si intende comunque efficace fino alla loro ultimazione.

Le parti, al termine dei cinque anni ed alla luce degli esiti conseguiti, si riservano di sottoscrivere un analogo nuovo Accordo, di durata tale da garantire comunque il completamento degli interventi inseriti nella programmazione post sisma 2009.

Art. 5 - Incentivi per funzioni tecniche

Il presente Accordo non determina passaggi di denaro tra le parti o attribuzione di parte o tutte le risorse finanziarie dedicate dagli strumenti di programmazione sopra ricordati all'Ente sottoscrittore; queste resteranno pertanto di esclusiva competenza del Segretariato regionale. Ai funzionari tecnici designati dall'USRC e incaricati dal Segretariato regionale di rivestire il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, ed eventualmente di supporto al RUP e/o di Direttore dei Lavori spetta, ai sensi dell'art. 113 del citato D.Lgs. 50/2016, l'incentivo per lo svolgimento di tali attività, all'uopo previsto nel fondo economico stanziato per l'appalto cui detta funzione inerisce.

Art. 6 – Informazione e comunicazione

Gli enti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano ad attivare, anche con forme comuni, una efficace campagna di informazione sulle iniziative adottate e sulla realizzazione di progetti comuni, utilizzando i sistemi di comunicazione a più larga diffusione.

Tutti i dati raccolti e le informazioni sono resi pubblici mediante inserimento nel sito istituzionale delle Amministrazioni sottoscrittrici.

Le comunicazioni relative al presente Accordo vengono effettuate a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

- Segretariato Regionale per l'Abruzzo: mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it
- USRC: usrc@pec.it

Le parti si obbligano a comunicare eventuali variazioni dell'indirizzo PEC.

Art. 7 – Disposizioni finali

Con la sottoscrizione del presente Accordo le parti lo approvano nel rispetto dei propri ordinamenti.

Per quanto non espressamente richiamato o disciplinato nel presente Accordo, le parti rinviano agli artt. 11 e 15 della legge 7/8/1990, n. 241, ss.mm.ii., nonché alle norme del codice civile in quanto compatibili.

Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Accordo è devoluta alla giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo.

Le parti, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (Generale Data Protection Regulation), tratteranno i dati contenuti nel presente Accordo esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Le eventuali spese del presente Accordo sono ripartite a metà fra le parti.

La sottoscrizione del presente Accordo avviene con firma digitale.

Segretariato Regionale del MIBACT per l'Abruzzo

Il Segretario Regionale ad interim, Arch. Stefano D'Amico _____

USRC

Il Titolare Ing. Raffaello Fico _____